

Accordo Quadro
a sensi del punto 8.5 del Calendario Venatorio Regionale 2018/2019
Delibera Giunta Regionale n. 792 del 28/08/2018

In data 07/06/2018, tra le Organizzazioni Professionali Agricole della Provincia di Ferrara:
Unione Provinciale Agricoltori/Confagricoltura Ferrara, rappresentata da
Pier Paolo Scaramagli quale Presidente pro-tempore
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, rappresentata da
Sergio Gulinelli quale Presidente pro-tempore
Confederazione Italiana Agricoltori, rappresentata da
Stefano Calderoni quale Presidente pro-tempore
le Associazioni Venatorie della Provincia di Ferrara
Federazione Italiana della Caccia, rappresentata da
Alessandro Fugaroli quale Presidente pro-tempore
Arci Caccia, rappresentata da
Daniilo Treossi quale Presidente pro-tempore
U.N. Enalcaccia PT, rappresentata da
Sergio Frasson quale Presidente pro-tempore,
U.N.Libera Caccia, rappresentata da
Fabrizio Gruppioni quale Presidente pro-tempore,
e gli **ATC della Provincia di Ferrara**,
ATC FE/1 rappresentato da
Gianluigi Zucchi quale Presidente pro-tempore,
ATC FE/2 rappresentato da
Bruno Boscolo quale Presidente pro-tempore,
ATC FE/3 rappresentato da
Cristian Feggi quale Presidente pro-tempore,
ATC FE/4 rappresentato da
Giuseppe Trasforini quale Presidente pro-tempore,
ATC FE/5 rappresentato da
Cesare Zanoli quale Presidente pro-tempore,
ATC FE/6 rappresentato da
Giulio Dianati quale Presidente pro-tempore,
ATC FE/7 rappresentato da
Dario Dolcetti quale Presidente pro-tempore,
ATC FE/8 rappresentato da
Learco Fabbri quale Presidente pro-tempore,
ATC FE/9 rappresentato da
Giancarlo Andregghetti quale Presidente pro-tempore,

ai sensi di quanto disposto dal punto 8.5 del Calendario Venatorio Regionale, approvato con delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 792/2018, si conviene di integrare le prescrizioni contenute nell'allegato E del citato Calendario Venatorio Regionale, in base ai contenuti del presente Accordo Quadro, rispettandone i limiti e relativamente alle sole prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione.

A) Attività venatoria

A.1 - Consenso scritto del proprietario/conducente

L'esercizio dell'attività venatoria da appostamento temporaneo, quando ammessa dall'allegato E della delibera della Giunta Regionale n. 792/2018, così come meglio precisate nell'allegato 1 al presente accordo dalle lettere E1, E3, E5, E6, E8, E9, E10, E11, E14, E15, E16, E17, può essere realizzato solo in quei terreni dove esiste un accordo scritto tra il proprietario/conducente del fondo e il cacciatore. Tale accordo, sottoscritto dalle parti interessate, deve essere trasmesso dal proprietario/conducente ai soli fini di monitorare l'attività alla propria Associazione Professionale Agricola.

A.2 - Vivai a cielo aperto o in serra (E3)

Sia la realizzazione di appostamenti temporanei, che l'esercizio della caccia in forma vagante sono possibili solo in quei terreni dove esiste un accordo scritto tra il proprietario/conducente del fondo e l'ATC territorialmente interessato, redatto su apposito modulo approvato dalle Organizzazioni Professionali Agricole Provinciali firmatarie e facente parte integrante del presente accordo (allegato 2). Tale accordo sottoscritto dalle parti deve essere trasmesso per conoscenza alla Regione Emilia

Romagna – Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ferrara.

I terreni sottoposti ad accordo devono essere appositamente tabellati con la seguente dicitura: "Terreno soggetto ad accordo quadro (art. 8.5 del Calendario Venatorio Regionale 2018/2019 - (precisare i termini del accordo)".

A.3 - Colture erbacee intensive (E13) e prati artificiali irrigui (E12)

L'attività venatoria è consentita fino al 30/09/2018 con altezza della coltura inferiore a 15 cm e lungo le capezzagne e gli stradoni qualsiasi sia l'altezza della coltura. Dal 01/10/2018 indipendentemente dall'altezza della coltura.

A.4 - Colture cerealicole e oleaginose (E14)

Per la coltura della soia, è vietata la caccia vagante lungo le scoline.

Per la coltura del riso, sia la realizzazione di appostamenti temporanei, che l'esercizio della caccia in forma vagante sono possibili in quei terreni dove esiste un accordo scritto tra il proprietario/conduuttore del fondo e l'ATC territorialmente interessato, redatto su apposito modulo approvato dalle Organizzazioni Professionali Agricole Provinciali firmatarie e facente parte integrante del presente accordo (allegato 3). Tale accordo, sottoscritto dalle parti interessate, deve essere trasmesso per conoscenza alla Regione Emilia Romagna – Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ferrara.

I terreni sottoposti ad accordo devono essere appositamente tabellati con la seguente dicitura: "Terreno soggetto ad accordo quadro (art. 8.5 del Calendario Venatorio Regionale 2018/2019 - (precisare i termini del accordo)".

A.5 - nei vigneti e uliveti senza impianti di irrigazione e antigrandine, dopo la raccolta dei frutti (E6)

L'attività venatoria non è consentita.

B) Accesso del cane

B.1 - Vivai a cielo aperto o in serra (E3)

E' consentito l'accesso del cane solo in quei terreni dove esiste un accordo scritto tra il proprietario/conduuttore del fondo e l'ATC territorialmente interessato, redatto su modulo conforme, approvato dalle Organizzazioni Professionali Agricole Provinciali firmatarie e facente parte integrante del presente accordo (allegato 2).

Tale accordo sottoscritto dalle parti interessate deve essere trasmesso per conoscenza alla Regione Emilia Romagna – Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ferrara.

I terreni sottoposti ad accordo devono essere appositamente tabellati con la seguente dicitura: "Terreno soggetto ad accordo quadro (art. 8.5 del Calendario Venatorio Regionale 2018/2019) - Accesso del cane consentito"

B.2 - Frutteti specializzati senza impianti di irrigazione e antigrandine con frutti pendenti (E8)

B.3 - Vigneti e uliveti senza impianti di irrigazione e antigrandine, con frutti pendenti (E5)

L'accesso del cane agli appezzamenti in questione non è consentito

B.4 - Colture cerealicole e oleaginose (E14)

Per la coltura del riso, l'accesso del cane è consentito dove esiste un accordo scritto tra il proprietario/conduuttore del fondo e l'ATC territorialmente interessato, redatto su apposito modulo approvato dalle Organizzazioni Professionali Agricole Provinciali firmatarie e facente parte integrante del presente accordo (allegato 3).

C) Transito del cacciatore

Con riferimento all'allegato E della Delibera della giunta Regionale n. 792/2018 e dell'allegato 1 del presente Accordo quadro:

C.1 - Vivai a cielo aperto o in serra (E3)

E' consentito in quei terreni dove esiste un accordo scritto tra il proprietario/conduuttore del fondo e l'ATC territorialmente interessato, redatto su modulo conforme, approvato dalle Organizzazioni Professionali Agricole Provinciali firmatarie e facente parte integrante del presente accordo (allegato 2)

C.2 - vigneti e uliveti con impianti di irrigazione e antigrandine (E4)

C.3 - nei vigneti e uliveti senza impianti di irrigazione e antigrandine, con frutti pendenti (E5)

C.4 - nei frutteti specializzati con impianto di irrigazione e antigrandine (E7)

C.5 - nei frutteti specializzati senza impianti di irrigazione e antigrandine con frutti pendenti (E8)

il transito del cacciatore è consentito lungo le capezzagne e/o stradoni di separazione con fucile scarico e chiuso in busta. Sulle capezzagne di perimetrazione è fatto assoluto divieto di sparo in direzione delle piante.

C.6 - nei frutteti specializzati senza impianti di irrigazione e anti-grandine, dopo la raccolta dei frutti (E9)

C.7 - nei vigneti e uliveti senza impianti di irrigazione e anti-grandine, dopo la raccolta dei frutti (E6)

Il transito è consentito con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante. Sulle capezzagne di perimetrazione è fatto assoluto divieto di sparo in direzione delle piante.

C.8 - prati artificiali irrigui (E12)

C.9 - colture erbacee intensive (E13)

Il transito è consentito lungo le capezzagne e/o stradoni di separazione qualsiasi sia l'altezza della coltura.

Il presente accordo, ai sensi del già richiamato punto 8.5 del Calendario Venatorio Regionale, verrà trasmesso al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca, per la valutazione preliminare e il successivo inoltro al Corpo di Polizia Provinciale.

Le parti firmatarie:

Unione Provinciale Agricoltori/Confagricoltura Ferrara

Federazione Provinciale Coltivatori Diretti

Confederazione Italiana Coltivatori AGRICOLTORI

Federazione Italiana della Caccia


Arcl Caccia

U.N. Enalcaccia PT


U.N. Libera Caccia




ATC FE/1



ATC FE/2




ATC FE/3




ATC FE/4




ATC FE/5




ATC FE/6




ATC FE/7



ATC FE/8



ATC FE/9



Allegati:

allegato 1: quadro di identificazione delle colture in attualità di coltivazione

allegato 2: modulo accordo attività venatoria tra proprietario/conduuttore e ATC in "Vivai a cielo aperto o in serra"(E3)

allegato 3: modulo accordo attività venatoria tra proprietario/conduuttore e ATC su superfici coltivate a risaia "Colture cerealicole e oleaginose" (E14)

ALLEGATO 1 - QUADRO IDENTIFICATIVO COLTURE

ALLEGATO E: Prescrizioni per terreni in attualità di coltivazione

	COLTURE	DESCRIZIONE	A ATTIVITÀ VENATORIA	B ACCESSO DEL CANE	C TRANSITO DEL CACCIATORE
E1	FLOREALI E ORTICOLE A CIELO APERTO O IN SERRA	Orticole in genere, fiori e piante che costituiscono fonte di reddito	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario / conduttore	NO	È ammesso l'attraversamento con fucile scarico lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti
E2	ASPARAGO	Orticola	NO vagante. È consentita la caccia vagante solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione dall'apertura generale alla prima domenica di dicembre	SI'	//
E3	VIVAI A CIELO APERTO O IN SERRA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	SI' vagante e appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore previa sottoscrizione di Accordo-Quadro	SI' previa sottoscrizione di Accordo-Quadro	È ammesso l'attraversamento con fucile scarico in busta lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti
E4	VIGNETI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
E5	VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
E6	VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine	SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante
E7	FRUTTETI SPECIALIZZATI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica: muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
E8	FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica: senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
E9	FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica: senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine dopo la raccolta	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore.	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. È consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
E10	CASTAGNETI DA FRUTTO	Castagnolo per la produzione di marroni e castagne e coltivate sfaldato e rastrellato	Dal 1° al 30 ottobre NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Dal 1° al 30 ottobre, è consentito il solo transito con fucile in custodia. È possibile inoltre accedere per la raccolta del capo

	COLTURE	DESCRIZIONE	A ATTIVITÀ VENATORIA	B ACCESSO DEL CANE	C TRANSITO DEL CACCIATORE
E11	RIMBOSCHIMENTI	Sono considerati tali i pioppeti e ogni altra forma di messa a dimora di alberi a medio ed alto fusto, per i primi tre anni di impianto	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Accesso solo per la raccolta del capo abbattuto all'esterno. È ammesso l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti con divieto assoluto di sparo.
E12	PRATI ARTIFICIALI IRRIGUI	Terreni seminati artificialmente con erbe la cui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate fino al taglio (o fino al 30/9)	Consentita con qualsiasi altezza	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Consentito
E13	COLTURE ERBACEE INTENSIVE	Erba medica ed altre foraggere	Consentita con qualsiasi altezza	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Consentito
E14	COLTURE CEREALICOLE E OLEAGINOSE	Grano, orzo, segale, girasole, colza, ravizzone, mais, sorgo, saggina, soia dalla semina al raccolto	NO vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto. NO per la soia	È possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico. Consentito il transito con fucile scarico dalla semina alla comparsa della prima foglia, esclusivamente su terreno asciutto.
E15	COLTURE DA SEME	Terreni coltivati a colture cerealicole, altre erbacee o ortive per produrre sementi	NO vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore	NO	È possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico
E16	TARTUFAIE COLTIVATE	Tartufole coltivate ai sensi della Legge Regionale n. 24/1991	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	NO	È ammesso l'attraversamento, con fucile scarico
E17	IMPIANTI DA BIOMASSA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	NO vagante. Si' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo	È consentito con il fucile scarico per il recupero del capo abbattuto all'esterno
E18	CANAPA	Dalla semina al raccolto	NO	È consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	È consentito solo dopo l'asportazione completa del prodotto dal campo
E19	ALLEVAMENTI ITTICI	Terreni destinati all'allevamento ittico intensivo quando non siano tabellati a divieto di caccia	SI	SI	SI

N.B. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni agricole provinciali territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui al presente allegato, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di competenza per le valutazioni preliminari ai fini del successivo inoltro alla Polizia provinciale.

ALLEGATO "2"

in forza di quanto SOTTOSCRITTO NELL'ACCORDO QUADRO TRA LE ORGANIZZAZIONI AGRICOLE PROVINCIALI TERRITORIALMENTE RAPPRESENTATIVE E GLI ATC come previsto dall'allegato E al calendario venatorio Regionale 2018/2019

Il Sig. _____

Residente a _____ Via _____

proprietario e/o conduttore del fondo denominato _____

nel Comune di _____ Foglio _____ mappale _____

e l'Ambito Territoriale Caccia FE/ _____ Via Porta Catena 48 Ferrara sottoscrivono il seguente accordo:

nei terreni coltivati a **VIVAIO A CIELO APERTO** indicati nell'allegato "E" del calendario venatorio Regionale come coltura:

VIVAIA CIELO APERTO O IN SERRA (E3)

E' CONSENTITO

- esercitare la caccia da appostamento temporaneo lungo le capezzagne e stradoni di separazione dal _____ al _____ secondo le norme del calendario venatorio Regionale 2018/2019
- esercitare la caccia vagante lungo le capezzagne e stradoni di separazione dal _____ al _____ secondo le norme del calendario venatorio Regionale 2018/2019
- è consentito l'accesso del cane.

Sul bordo di tali terreni saranno apposte tabelle perimetrali recanti la dicitura " Terreno soggetto ad Accordo Quadro (art.8.5 del Calendario Venatorio regionale 2018/2019) dal _____ al _____ lungo le capezzagne è consentita la caccia vagante e/o da appostamento temporaneo- è consentito/non consentito l'accesso del cane alla coltura

Il Sottoscritto proprietario e/o conduttore del fondo con la presente esonera l'AMBITO TERRITORIALE CACCIA FE/ _____ da eventuali danni causati alla coltura dalla sottoscrizione del presente accordo.

Il proprietario/conduttore del Fondo

Il Presidente ATC FE/ _____

ALLEGATO "2"

in forza di quanto SOTTOSCRITTO NELL'ACCORDO QUADRO TRA LE ORGANIZZAZIONI AGRICOLE PROVINCIALI TERRITORIALMENTE RAPPRESENTATIVE E GLI ATC come previsto dall'allegato E al calendario venatorio Regionale 2017/2018

Il Sig. _____

Residente a _____ Via _____

proprietario e/o conduttore del fondo denominato _____

nel Comune di _____ Foglio _____ mappale _____

e l'Ambito Territoriale Caccia FE/ _____ Via Porta Catena 48 Ferrara sottoscrivono il seguente accordo:

nei terreni coltivati a **VIVAIO A CIELO APERTO** indicati nell'allegato "E" del calendario venatorio Regionale come coltura:

VIVAI A CIELO APERTO O IN SERRA (E3)

E' CONSENTITO

- esercitare la caccia da appostamento temporaneo lungo le capezzagne e stradoni di separazione dal _____ al _____ secondo le norme del calendario venatorio Regionale 2017/2018
- esercitare la caccia vagante lungo le capezzagne e stradoni di separazione dal _____ al _____ secondo le norme del calendario venatorio Regionale 2017/2018
- è consentito l'accesso del cane.

Sul bordo di tali terreni saranno apposte tabelle perimetrali recanti la dicitura " Terreno soggetto ad Accordo Quadro (art.8.5 del Calendario Venatorio regionale 2017/2018) dal _____ al _____ lungo le capezzagne è consentita la caccia vagante e/o da appostamento temporaneo- è consentito/non consentito l'accesso del cane alla coltura

Il Sottoscritto proprietario e/o conduttore del fondo con la presente esonera l'AMBITO TERRITORIALE CACCIA FE/ _____ da eventuali danni causati alla coltura dalla sottoscrizione del presente accordo.

Il proprietario/conduttore del Fondo

Il Presidente ATC FE/ _____
